

## REGOLAMENTO (UE) N. 331/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007, per quanto riguarda i livelli limite relativamente all'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse dalle ciliegie acide**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(4)</sup>, concluso nell'ambito dei ne-

goziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2007, il 2008 e il 2009, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie diverse dalle ciliegie acide.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO XVII

## DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole che disciplinano l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre-31 maggio	415 907
78.0020			1° giugno-30 settembre	40 107
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio-31 ottobre	11 879
78.0075			1° novembre-30 aprile	18 611
78.0085	0709 90 80	Carciofi	1° novembre-30 giugno	8 866
78.0100	0709 90 70	Zucchine	1° gennaio-31 dicembre	55 369
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre-31 maggio	355 386
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre-fine febbraio	529 006
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre-fine febbraio	96 377
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno-31 dicembre	334 680
78.0160			1° gennaio-31 maggio	62 311
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio-20 novembre	89 140
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio-31 agosto	829 840
78.0180			1° settembre-31 dicembre	884 648
78.0220	0808 20 50	Pere	1° gennaio-30 aprile	224 927
78.0235			1° luglio-31 dicembre	38 957
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno-31 luglio	5 785
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	21 maggio-10 agosto	90 511
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno-30 settembre	131 459
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno-30 settembre	129 925»